



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARCO ARRIO CLYMEMO”

Via Provinciale, 37 - 87020 Tortora(Cs) - Fax 0985/764043
Codice Fiscale 96031290784 - Cod. Mecc. CSIC8AT008

e-mail: csic8at008@istruzione.it PEC: csic8at008@pec.istruzione.it sito web:
www.istitutocomprensivotorta.gov.it



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art.1- Principi

L’Istituto Comprensivo di Tortora con il presente Regolamento si impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (**Legge n.584/1975** e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri Dicembre 1995 e **D.M. n. 104 del 18/09/2013**)

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell’interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell’Istituto, sancito in generale dall’art. 137 del Trattato di Nizza, dall’art.32 della Costituzione e dal Decreto L.gs n. 626/1994 e successive modifiche.

La scuola, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall’art. 3 lettera d del D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale ”resta salva l’autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all’eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla Legge n. 584/75, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti”.

Art. 2 – Locali soggetti al divieto di fumo

E’ stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali:

- Atri, ingressi, locali chiusi e aree all’aperto delle istituzioni scolastiche, aule, laboratori, palestre, spogliatoi, corridoi, segherie, biblioteche, sale adibite a riunioni, bagni, anti-bagni, locali di servizio, archivi, sale insegnanti e presidenza.
- Uffici aperti al pubblico;
- Luoghi ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l’utilizzazione di un servizio ivi reso.

Nei locali della scuola sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della norma relativa, nonché l’indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

N.B. In sintonia con l’art. 4 del D.M. n. 104/2013 si vieta l’uso anche delle sigarette elettroniche.

Art.3- Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto.

Nel presente regolamento sono individuati i responsabili preposti all’applicazione del divieto nei singoli plessi, in attuazione dell’art.4 comma 1,lett.b del D.P.C.M. 14/12/1995.

Gli incarichi sono attribuiti al personale scolastico operativamente più presente ed a contatto con il pubblico nelle varie articolazioni delle strutture.

E’ compito dei responsabili:

- Vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzare.
- Utilizzare gli appositi moduli di contestazione;

Presupposto dell’accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.

In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, i responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei carabinieri.

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore della Scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili in uso della scuola.

Art. 4- Sanzioni

Così come stabilito dall'art. 7 L.584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della L.28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 L. n. 689/1991, come modificato dall'art. 96 del D.L.gs n.507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 250 €.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Art.5- Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono all'accertamento della violazione d alla redazione ij duplice copia del relativo verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Torino, così come previsto dall'art. 17 della Legge n. 689/1991.

Una copia del rapporto va spedita alla Direzione amministrativa della scuola.

I soggetti di cui all'art. 3, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

Art.6- Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

Preposti al controllo dell'applicazione del divieto:

I collaboratori scolastici di turno.

Confermato dagli OO.CC. in data:

Collegio dei Docenti del 13 settembre 2018 e Consiglio d'Istituto del 10 settembre 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Vincenzo FAUCEGLIA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93